

N. 129 DEL 11.07.2005

**U.T. – URB. – VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. AI SENSI DELL'ART.17
COMMA 7 L.R. 5.12.1977 N. 56 – MODIFICAZIONE AZZONAMENTI CON
ADEGUAMENTO LOCALIZZAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI – ADOZIONE**

**IL CONSIGLIO COMUNALE
(in seduta pubblica)**

Premesso:

- che il Comune di Biella è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.G.R. n° 89 – 20601 del 3/5/1988 e successive varianti approvate con D.G.R. n° 47-4296 del 25/2/1991, D.G.R. n° 146-9966 del 28/10/1991, D.G.R. n° 87 – 23510 del 15/3/1993, nonché varianti parziali approvate con D.C.C. n° 150 del 22/9/1998 e D.C.C. n° 162 del 21/9/1999 e infine variante al P.R.G.C. relativa al Centro storico ed ai Nuclei di Antica Formazione, nonché di adeguamento al Sistema Informativo Territoriale ed a variazioni normative approvata con D.G.R. n° 8 – 6438 del 1/7/2002;
- Che con Deliberazione Consiglio Comunale n.89 del 10.05.2004, esecutiva, è stata adottata la variante di revisione del Piano Regolatore Generale Comunale;
- Che la Regione Piemonte con nota n° 9553/18 del 16.12.2004 ha comunicato l'avvenuta ammissione al finanziamento per l'importo di Euro 380.005,09 dell'intervento di recupero dell'edificio comunale sito in piazza Cossato 7, richiesto da questo Comune in data 21.06.2004;
- Che con nota motivata in data 02.04.2005 era stato richiesto alla Regione Piemonte il parere circa la possibilità di rilocalizzare l'intervento presso un altro edificio comunale ubicato in via Campagnè;
- Che la Regione Piemonte con nota n°3578 del 18.04.2005 ha espresso in via di massima parere favorevole in merito alla variazione proposta, previa formale richiesta attraverso idoneo provvedimento da parte dell'Amministrazione Comunale;
- Che con deliberazione C.C. n.361 del 14.06.2005 questa Amministrazione ha deliberato la richiesta di rilocalizzazione dell'intervento per il recupero dell'edificio comunale di via Campagnè;

Dato atto che si rende necessario attuare una variante parziale al P.R.G.C., avente rilevanza esclusivamente limitata al territorio comunale, finalizzata alla variazione della destinazione urbanistica dell'area di via Campagnè, in conformità con la nuova previsione di sviluppo dell'area come peraltro già prevista negli elaborati della variante generale di revisione al P.R.G.C. adottata con Deliberazione Consiglio Comunale n.89 del 10.05.2004;

Vista la necessità di non incrementare la capacità insediativa residenziale del P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art.17 della l.r. 56/77 e che l'Amministrazione Comunale non intende attuare il completamento dell'edificazione del P.e.e.p. "Barazza Bassa" a Pavignano in

quanto, conformemente alla variante generale di P.R.G.C. in itinere, ha in previsione la realizzazione di un'area verde attrezzata;

Vista la variante parziale al P.R.G.C. predisposta a tale scopo dal Settore Programmazione Territoriale del Comune di Biella, comportante pertanto la riduzione della capacità edificatoria del comparto p.e.e.p. denominato "Barazza Bassa" e la trasformazione ai fini edificatori di una porzione dell'area di proprietà comunale sita in via Campagnè, con complessiva leggera riduzione della capacità insediativi residenziale del P.R.G.C. vigente, non eccedente i limiti previsti per le varianti parziali dall'art. 17 comma 7 e meglio esplicitata negli elaborati tecnici allegati al presente atto;

Visto l'art. 17 comma 7° della L.R. 5.12.1977 n. 56 così come modificata dalla L.R. 29.7.1997 n. 41;

Considerato che la presente variante è compatibile con i piani sovracomunali;

Visti i pareri favorevoli espressi dai Consigli Circostrizionali competenti per territorio in relazione agli elaborati della variante di revisione al P.R.G.C. contenente la medesima previsione per l'intervento in oggetto;

Dato atto che la presente deliberazione è stata sottoposta all'esame della 2^a Commissione Consiliare;

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell'art.49 del D.leg.vo 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla sola regolarità tecnica dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art.49 del D.leg.vo 267/2000;

Con voti favorevoli n. 28, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Apicella, Rey, Desirò), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Rossi, Valz Blin e Zuccolo;

DELIBERA

1. Di adottare ai sensi del'art.17 comma 7 della L.R.56/77 e s.m.i. la variante parziale al Piano regolatore Generale Comunale finalizzata alla variazione della destinazione urbanistica dell'area di via Campagnè, predisposta nel mese di giugno 2005 dal Settore Programmazione Territoriale del Comune di Biella, a firma dall'Ing. Silvano Cortese e costituita dai seguenti elaborati:
 - Relazione illustrativa
 - Tav. 2.1 "Piano Regolatore Generale" - Planimetria di Piano, scala 1:10000
 - Tav. 12-18-21 Azzonamento di Piano, scala 1:2000
2. Di dichiarare, ai sensi del 7° comma dell'art. 1 della L.r: 29.7.1997 n. 41 di modifica dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, che la presente variante è compatibile con i piani sovracomunali e che individua previsioni tecniche e normative con rilevanza esclusivamente limitata al territorio comunale;
3. Di dare mandato al Dirigente del Settore Tecnico di provvedere ai successivi adempimenti di legge.

=====